Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Luigi DELL'ERBA"
Liceo Scientifico - Istituto Tecnico Tecnologico
Articolazioni: Chimica e Materiali - Biotecnologie Sanitarie - Informatica

Codice fiscale: 93500960724 - Codice IPA: ile - Codice CUF: UFT5CL
PEO: BAIS07900L@ISTRUZIONE.IT - PEC: BAIS07900L@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito web: www.luigidellerba.edu.it
Via della Resistenza, 40 - 70013 Castellana Grotte (BA) - 0804965144 - 0804967614
Sede staccata: Viale Dante, 26 - 70013 Castellana Grotte (BA) - 0804962410

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

Circolare n. 730

Al personale Docente
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web

Oggetto: Formazione Commissioni e Istanze di partecipazione all'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la nota dell'USR per la Puglia prot. n. 19497 del 25/03/2026, avente per oggetto ***"Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026 – nota AOODGOSV n. 90455/2026. Modificazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183 - D.M. 45 in data 20/03/2026"***.

Si ricorda che la circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) prot. 90455 del 25 marzo 2026, stabilisce modalità e criteri per la formazione delle Commissioni dell'esame di maturità 2025/2026.

La scheda di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle Commissioni dell'esame di maturità, tramite il modello ES-E e/o ES-1, **deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma POLIS - Istanze On Line entro il giorno 13 aprile 2026**. Per una sua corretta compilazione, si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione dei modelli ES-E ed ES-1.

I docenti titolari o supplenti dovranno indicare, nella sezione "Dati di Servizio" del modello ES.1, anche i codici meccanografici degli istituti nei quali hanno prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso se prestati nell'ambito dello stesso grado di istruzione ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

In allegato:

1) nota dell'USR per la Puglia prot. n. 19497 del 25/03/2026
2) D. M. 45 del 20/03/2026
3) nota MIM AOODGOSV prot. n. 90455 del 25/03/2026
4) Allegato 3: Modello per la presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco regionale dei presidenti (modello ES-E)
5) Allegato 4: Modello per la presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente e/o commissario, con istruzioni per la compilazione (modello ES-1)
6) Allegato 6: Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di presidente
7) Allegato 7: Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di commissario
8) Allegato 8: Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1

La presente è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Teresa TURI
firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3, D. Lgs n. 39/1993

m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019497.25-03-2026.h.16:44

Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Dirigenti e coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione
(loro indirizzi PEO)

Dirigenti e coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti di secondo livello
(loro indirizzi PEO)

Dirigenti UU. AA. TT. della Regione Puglia
(loro indirizzi PEO)

Dirigenti Tecnici USR Puglia
(loro indirizzi PEO)

sito web dell'USR per la Puglia

OGGETTO: Formazione delle **commissioni dell'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026 – nota AOODGOSV n. 90455/2026.**
Modificazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183 - **D.M. 45** in data 20/03/2026.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL, si trasmette quanto in oggetto unitamente ai relativi allegati.

Nel rinviare, per una trattazione esaustiva e di dettaglio, alle previsioni dei medesimi provvedimenti ministeriali, si invitano le SS.LL. a diffondere quanto trasmesso tra il personale scolastico e gli studenti.

ESTERINA OLIVA
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: Pasquale Tempesta e-mail: pasquale.tempesta@istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 0805506111
e-mail direzione-puglia@istruzione.it sito WEB http://www.puglia.istruzione.gov.it

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000045.20-03-2026

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", come novellato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, concernente "*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente a oggetto "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, che definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 novembre 2019, n. 1095, che sostituisce il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione di cui al D.M. del 26 novembre 2018, n. 769;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, n. 164, recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, concernente i criteri di nomina dei commissari e del presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

DATO ATTO che l'articolo 16, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017, come modificato dal decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, dispone che "*Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito*";

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, occorre provvedere alla revisione delle disposizioni relative alle commissioni dell'esame di maturità contenute nel citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione, formulata in data 27 febbraio 2026;

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026;

DECRETA

Articolo 1
(*Modificazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183*)

1. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) **All'articolo 1:**
- il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1
(Commissioni dell'esame di maturità)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come novellato dall'articolo 1, comma 1, sub b), del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi dell'esame di maturità sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito."

- Al comma 2, infine sono aggiunte le parole: *"fatte salve le modalità di costituzione delle commissioni d'esame di specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali."*
- Il comma 3 è sostituito dal seguente*: "I commissari afferiscono alle discipline individuate con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62"*

b) **All'articolo 3:**
- al comma 2, le parole *"Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione"* sono sostituite con le parole *"competente Direzione generale"*.

c) **All'articolo 4:**
- al comma 2, le parole *"Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione"* sono sostituite con le parole *"competente Direzione generale";*

- al comma 4, le parole *"degli esami di Stato"* sono sostituite con le parole *"dell'esame di maturità"*.

d) **All'articolo 6**:
- al comma 1, le parole *"Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione"* sono sostituite con le parole *"competente Direzione generale";*
- al comma 2, le parole *"decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni"* sono sostituite con le parole *"decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62";*
- al comma 2, sub e), le parole *"comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado"* sono sostituite con le parole "*previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso"*.

e) **All'articolo 9**:
- infine sono aggiunte le parole "*Sono fatte salve eventuali ulteriori condizioni previste dalle disposizioni normative vigenti."*

f) **All'articolo 10:**
- il comma 1 è sostituito con il seguente: *"I consigli delle classi terminali designano quali commissari interni i docenti che insegnano, all'interno della classe di riferimento, le discipline individuate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti."*
- al comma 2, infine sono aggiunte le parole "*nel rispetto di quanto previsto al comma 1."*

g) **All'articolo 12:**
- al comma 1, le parole *"agli esami di Stato"* sono sostituite con le parole *"all'esame di maturità"*.

h) **All'articolo 14**:
- il comma 1, lettera e), è sostituito dal seguente: "*essere in posizione di comando, collocati fuori ruolo, utilizzati in altri compiti, ai sensi delle vigenti disposizioni"*.

i) **All'articolo 15**:
- al comma 2, primo periodo, sono eliminate le parole "*o un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto";*
- al comma 2, secondo periodo, sono eliminate le parole "*o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata";*
- al comma 3, le parole *"della prima e della seconda prova scritta*" sono sostituite con le parole "*delle prove scritte e del colloquio, individuate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62*";
- al comma 4, dopo le parole *"rapporto di coniugio"* sono inserite le parole *"unione civile o convivenza di fatto"*.

j) **All'articolo 16:**
- le parole *"degli esami di Stato"* sono sostituite con le parole *"dell'esame di maturità"*.

Articolo 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0090455.25-03-2026.h.12:42

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026.

SOMMARIO

1. Configurazione delle commissioni dell'esame di maturità

1.a Disposizioni generali
1.b Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni
1.b.a Uffici scolastici regionali
1.b.b Istituzioni scolastiche
1.c Abbinamenti delle classi/commissioni
1.c.a Istituzioni scolastiche
1.c.b Uffici scolastici regionali
1.c.c Responsabilità
1.d Designazione dei commissari interni
1.d.a Criteri particolari

2. Elenco dei presidenti di commissioni

3. Nomina dei componenti le commissioni di esame di maturità

3.a Obbligo di espletamento dell'incarico
3.b Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di maturità
3.b.a Principi generali
3.b.b Personale scolastico in servizio o a riposo
3.b.c Procedimento di controllo dei modelli ES-1
3.b.d Responsabilità
3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico
3.c.a Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)
3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)
3.c.c Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)
3.c.d Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)
3.d Procedimenti di nomina delle commissioni di esame
3.d.a Principi generali
3.d.b Disposizioni particolari
3.d.b.a Preclusioni alla nomina
3.d.b.b Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario
3.d.b.c Personale da esonerare

3.d.b.d Personale non utilizzato nelle operazioni di esame
3.d.c Procedimento di nomina dei presidenti
3.d.c.a Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza
3.d.c.b Nomine su preferenze e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo
3.d.d Procedimento di nomina dei commissari esterni
3.d.e Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni
3.d.e.a Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie – Province con non più di quattro distretti
3.d.e.b Preferenze a parità di condizioni
3.d.e.c Assegnazione alla commissione di esame
3.d.f Fase finale di nomina delle commissioni di esame
3.d.g Impedimento e sostituzioni
3.d.g.a Impedimento ad espletare l'incarico
3.d.g.b Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame

4. Casi particolari

4.a Commissioni nelle scuole italiane all'estero

*****

1. Configurazione delle commissioni dell'esame di maturità

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di maturità secondo i criteri di seguito indicati.

1.a Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi dell'esame di maturità sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, con riferimento alle discipline individuate dal d.m. 13/2026.

Negli istituti professionali del vigente ordinamento, nei quali la seconda prova scritta non verte sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la scelta dei commissari interni è effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova cui sarà affidata la stesura delle proposte di traccia.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di maturità rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e agli artt. 1 e 10 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 20 marzo 2026, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che ad ogni buon fine si allega.
Ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 2, cc. 2 e 3, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

1.b. Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni
1.b.a Uffici scolastici regionali
Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione dei candidati esterni[1] che risiedono nella regione agli istituti statali e paritari, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e nel rispetto delle indicazioni fornite con la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 10 novembre 2025, n. 74346, relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026.
In particolare, con riferimento all'assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame, si precisa quanto segue:
1. il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, con particolare riguardo al criterio della territorialità, provvede ad assegnare i candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, come previsto dalla sopra citata nota.

[1] Si rammenta che non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di maturità:
-nell'ambito dei corsi quadriennali;
-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
-negli indirizzi di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, non ancora regolamentati;
-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac *techno*;
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di maturità collegato al corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
La mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017 (*criterio della territorialità*) preclude l'ammissione dei candidati esterni all'esame di maturità, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

1.b.b Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico dell'istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), con riferimento ai candidati esterni, procede come segue:
1. ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni, considerando che ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale. I candidati interni devono appartenere a una sola classe. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, l'assegnazione dei candidati esterni alle classi avviene tenendo conto della congruenza tra il codice ATECO richiesto dal candidato nella domanda e quello del percorso della classe di inserimento;
2. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, quando la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-22", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curricolo coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;
3. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 11 alla presente circolare, per i quali è stata individuata tra le altre materie del colloquio affidate a commissari esterni la lingua straniera, associata alla classe di concorso generica "A-22", i candidati esterni sono assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curricolo coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;
4. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" che hanno frequentato il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005 e dall'Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell'istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale "classe articolata";

5. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso d'istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'art. 20, co. 1, lettera c), del d. lgs. n. 226 del 2005, e hanno frequentato il corso annuale vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e l'articolazione dell'esame di maturità del corso annuale sono definite nel Protocollo d'intesa 25 luglio 2024, prot. n. 1976, stipulato tra il MIM e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

1.c Abbinamenti delle classi/commissioni

1.c.a Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all'istituto dall'Ufficio scolastico regionale, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni (avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente *on line* nel portale SIDI), sulla base dei seguenti criteri:

1. ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;
2. l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;
3. l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi.

I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati;

4. l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:

- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto della seconda prova scritta;
- tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto di seconda prova scritta.

Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti a ordini di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi

o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.
Nelle situazioni da ultimo descritte, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall'art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017.

MODELLO ES-0
Precisazione sull' indicazione della lingua straniera
per i soli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11

Per la puntuale predisposizione del plico telematico della seconda prova scritta d'esame, negli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11 alla presente circolare, per i quali la disciplina della seconda prova scritta è genericamente referenziata come prima lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso "A-22", è necessaria una particolare attenzione da parte delle istituzioni scolastiche nella compilazione *on line* del modello ES-0.

INDIRIZZI DI STUDIO RIPORTATI NELL'ALLEGATO 10	Per ogni gruppo di candidati degli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, è necessario indicare la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 13/2026. Se nella classe/commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali è indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 13/2026.
INDIRIZZI DI STUDIO RIPORTATI NELL'ALLEGATO 11	Per garantire la corretta nomina dei commissari esterni di lingua straniera, negli indirizzi riportati nell'allegato 11, nei quali la lingua straniera, abbinata alla classe di concorso "A-22", sia indicata tra le altre discipline del colloquio affidate a commissario esterno, l'istituto è tenuto a precisare nel campo del modello ES-0 la specifica lingua straniera corrispondente alla scelta effettuata dal Ministro con il d.m. n. 13/2026. Nell'ipotesi in cui la disciplina orale affidata a commissario esterno sia la seconda o terza lingua straniera, l'istituto è tenuto a precisare nel rispettivo campo del modello ES-0 qual è la seconda lingua o terza lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe/commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione *on line* del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali sarà indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 13/2026.

L'indicazione delle lingue straniere è obbligatoria e richiesta solo per gli indirizzi di studio inclusi nei predetti allegati 10 e 11.
Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati *on line* nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell'allegato 5.
La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari.
I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli Uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.
Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

1.c.b Uffici scolastici regionali
Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C (contenenti i dati relativi ai commissari interni) compilati telematicamente dalle scuole**,** valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopra indicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.
Con riferimento a tale attività, si evidenzia quanto segue:
1. la commissione deve essere costituita sulla base dell'indirizzo d'esame, come individuato nelle tabelle allegate al d.m. n. 13/2026**.** Si sottolinea l'importanza della corretta individuazione dell'indirizzo d'esame, in quanto a esso sono direttamente associate sia la disciplina oggetto della seconda prova scritta che le discipline del colloquio affidate ai commissari esterni;
2. nel rispetto del criterio della territorialità di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, l'Ufficio scolastico regionale procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti. In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, l'Ufficio scolastico regionale costituisce una commissione a sé stante, nella quale la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale commissione;
3. non è consentito procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.
Dopo l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti scolastici/coordinatori, gli Uffici scolastici regionali, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all'uopo delegati, provvedono all' acquisizione definitiva nel sistema informativo delle

configurazioni delle commissioni di esame utilizzando – come già precisato - i dati presenti come inseriti dagli istituti nella fase di proposta con il modello ES-0.
Al fine della predisposizione dei plichi telematici occorrenti per le prove scritte dell'esame di maturità, destinati alle commissioni della Provincia autonoma di Bolzano, delle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia, degli istituti per sordi nonché dei corsi annuali per gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'Intesa tra il MIM e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i dati contenuti nei modelli ES-0 sono acquisiti al sistema informativo da parte dei suddetti uffici, con la funzione "Gestione configurazioni", "Acquisizione configurazione commissione", selezionando l'apposita casella "Commissione per soli plichi".
I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione al sistema informativo, sono indirizzati al Ministero dell'istruzione e del merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio terzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgosvi@postacert.istruzione.it e all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dgosvi.ufficio3@istruzione.it
Si invitano i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a verificare che gli istituti statali e paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame.

1.c.c Responsabilità
La corretta compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la successiva acquisizione definitiva al sistema da parte dei competenti uffici scolastici periferici sono requisiti essenziali per l'individuazione e nomina dei componenti le commissioni d'esame.
Si richiama, perciò, l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino nei succitati modelli indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.
Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli Uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.

1.d. Designazione dei commissari interni
A seguito dell'indicazione delle discipline avvenuta con d.m. n. 13/2026 e dell'effettuazione delle suddette operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.
Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all'Ufficio scolastico regionale per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
1. ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i commissari interni sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento individuato dal d.m. n. 13 del 2026, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Gli istituti professionali del vigente ordinamento non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche e introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766;
2. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di maturità.
3. Ai sensi dell'art. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.
4. Per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
5. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
6. Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2026, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

1.d.a Criteri particolari

Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati nel rispetto delle discipline individuate dal d.m. 13/2026. Qualora sia necessaria la designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati, i commissari interni operano

separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.
Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di "tecnico" che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del citato decreto legislativo n. 226 del 2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.

2. Elenco dei presidenti di commissioni
Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di maturità.
Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E[2], esclusivamente *on line,* attraverso l'apposita funzione disponibile sull'applicazione POLIS - Istanze *on line,* secondo la tempistica riportata nell'allegato 5 alla presente circolare. Il sistema Istanze *on line* trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione della istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato nel sistema POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.
Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

[2] Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi agli Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

3. Nomina dei componenti le commissioni di esame di maturità

3.a Obbligo di espletamento dell'incarico

L'art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell'esame di maturità sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di maturità.

I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell'esame di maturità sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell'ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

3.b Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di maturità

3.b.a Principi generali

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di maturità sono disposte dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 4 e 7 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026. Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di maturità, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del citato d.m., fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del medesimo decreto.

I commissari esterni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 6 e 8 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026.

3.b.b Personale scolastico in servizio o a riposo

Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell'esame di maturità sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente *on line* nel portale POLIS.

Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES -1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica di cui all'allegato 5 alla presente circolare.

Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida *on line*, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della disciplina nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.

3.b.c. Procedimento di controllo dei modelli ES-1

I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici scolastici periferici, ognuno con riferimento alle istanze di propria competenza, sono chiamati a effettuare in ordine cronologico:

1.la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I suddetti dirigenti sono tenuti a effettuare un attento controllo del contenuto delle dichiarazioni presenti nei modelli stessi attraverso una verifica puntuale dei dati con riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul controllo dei requisiti previsti nella sezione "Dati di insegnamento";

2. la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;

3. l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti per la convalida. È consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

Si precisa che il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande controllate e che risultano convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate.

Gli Uffici scolastici regionali monitorano l'attività di convalida delle istanze dei docenti trasmesse agli istituti scolastici, oltre a effettuare la verifica e convalida delle istanze presentate dai Dirigenti scolastici e dal personale non in servizio. Estraggono dal sistema la versione definitiva degli elenchi riepilogativi degli aspiranti con schede convalidate, non convalidate o revocate.

3.b.d Responsabilità

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, inoltre, la responsabilità dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati indicati rispettivamente dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza. Gli Uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.

3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico

3.c.a Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili[3].

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per

[3] Si precisa che, qualora i citati dirigenti scolastici si trovino in situazione di disabilità o usufruiscano delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i., gli stessi hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione.

almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
5. i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
10. Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:
a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di maturità, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;
d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

3.c.c Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES- 1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del

potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell'istruzione secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso;
- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico[4] o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell'istruzione secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso;
- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

3.c.d Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso.
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c. e 3.c.d.:
a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

[4] Sono "assimilati" ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, i quali hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di maturità per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di maturità;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande confermate.

3.d Procedimenti di nomina delle commissioni di esame
3.d.a Principi generali
I componenti le commissioni dell'esame di maturità sono nominati:
a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026;
b. all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui agli artt. 4 e 6 del citato provvedimento;
c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'art. 9 del predetto d.m.
Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli artt. 13 e 14 del suindicato d.m.
I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui ai precedenti paragrafi. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni sono disposte secondo il seguente ordine:
1. per la disciplina di insegnamento;
2. per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina di insegnamento.

3.d.b Disposizioni particolari
3.d.b.a Preclusioni alla nomina
Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:
- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026[5];
- nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

3.d.b.b Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere in posizione di comando, collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi delle vigenti disposizioni;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

- docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
- docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
- personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di maturità;
- personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2026;
- personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

[5] Ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, nelle province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti le commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

3.d.b.c Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

3.d.b.d Personale non utilizzato nelle operazioni di esame

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

3.d.c Procedimento di nomina dei presidenti

Ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale; al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di maturità, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, l'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026.

3.d.c.a Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Si precisa che non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito del comune e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio viene effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

3.d.c.b Nomine su preferenze e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019 modificato dal d.m. n. 45 del 2026), e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

3.d.d Procedimento di nomina dei commissari esterni

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni e le condizioni personali ostative previste, sono disposte per gli aspiranti di cui ai paragrafi 3.c.c e 3.c.d della presente circolare.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico nel quale è presente la scuola in cui si presta sevizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026) e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza.

Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine di criteri:

1. a domanda, nelle sedi d'esame comprese nel comune di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
2. d'ufficio, nelle sedi d'esame relative al comune di servizio o residenza;
3. a domanda, nelle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d'ufficio, nelle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l'opzione di maggior gradimento espressa dall'aspirante. In assenza dell'opzione, si opera sulla provincia di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Alle sopraindicate fasi 1, 2, 3, e 4 partecipano, in prima istanza, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame o dell'idoneità di cui alla l. n. 124 del 1999. In subordine, partecipano docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione posseduta; quindi, i docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso, ovvero dell'idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999.
Infine, in caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, la procedura prende in considerazione il personale docente a tempo determinato, privo di abilitazione ma fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli. Le nomine sono disposte nell'ordine già indicato seguendo nuovamente le fasi 1, 2, 3 e 4 sopradescritte.
Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopra descritte sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell'ambito provinciale.

3.d.e Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni

3.d.e.a Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie - Province con non più di quattro distretti

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019 modificato dal d.m. n. 45 del 2026, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopra indicate – nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di maturità, si procede alla nomina d'ufficio dei componenti le commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, di seguito specificate:
- divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.

Da ultimo, come ipotesi residuale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.

Eventuali posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente.

3.d.e.b Preferenze a parità di condizioni

Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli artt. 4 e 6 del sopra citato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato va tenuto conto dell'anzianità di servizio non di ruolo.
A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

3.d.e.c Assegnazione alla commissione di esame

L'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione e del merito, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

3.d.f Fase finale di nomina delle commissioni di esame

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1, secondo quanto in precedenza specificato, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di un'email alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al portale POLIS.
L'email rimanda l'aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all'interno del portale POLIS.
Si evidenzia che, nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.
I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati ai diretti interessati dagli Uffici scolastici regionali attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.

Gli Uffici scolastici regionali adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame estrapolando i dati del presidente e dei commissari esterni dai risultati della procedura informatizzata e allegando, per i commissari interni, i modelli ES-C.
Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della composizione delle commissioni nell'ambito territoriale e nella scuola stessa.
Si precisa che eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli Uffici scolastici regionali, devono essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

3.d.g Impedimento e sostituzioni
3.d.g.a Impedimento ad espletare l'incarico
L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.
L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l'immediata sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico/coordinatore, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

3.d.g.b Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 15 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, e alle disposizioni dell'ordinanza ministeriale sull'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026.

4. Casi particolari
4.a. Commissioni nelle scuole italiane all'estero
Con riferimento alle scuole italiane all'estero, si richiamano le specifiche disposizioni di cui al d.m. n. 13 del 2026**,** in base alle quali nelle scuole medesime è sempre affidata a commissario interno la lingua straniera veicolare nel Paese in cui ha sede la istituzione scolastica medesima, a eccezione delle scuole italiane all'estero dove è attivo il Progetto EsaBac, in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. n. 95 del 2013, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di storia.

Si rappresenta altresì che, attesa la speciale disciplina dell'esame di maturità presso tali istituzioni scolastiche e l'eventuale adozione di provvedimenti da parte del MAECI, sentito il MIM, si applica il d.lgs. n. 62 del 2017 per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate, qualora ciò sia compatibile con il particolare contesto.
Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la specificità dei piani di studio adottati in tali scuole (in virtù dei decreti interministeriali D.I. MAE- MIUR n. 4269 del 2010, D.I. MAE-MIUR n. 4270 del 2010, D.I. MAE-MIUR n. 4460 del 2012) rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con gli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella TOZZA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONELLA TOZZA

In Data/On Date:
mercoledì 25 marzo 2026 10:52:41

Allegati:
1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, con istruzioni per la compilazione (modello ES-0);
2. Modello per l'individuazione dei commissari interni, con istruzioni per la compilazione (modello ES-C);
3. Modello per la presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco regionale dei presidenti (modello ES-E);
4. Modello per la presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente e/o commissario, con istruzioni per la compilazione (modello ES-1);
5. Calendario con l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di presidente;
7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di commissario;
8. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1;
9. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali;
10. Elenco degli indirizzi con disciplina scelta per la seconda prova con classe di concorso "A-22";
11. Elenco degli indirizzi con altra disciplina del colloquio affidata a commissari esterni di lingua straniera con classe di concorso "A-22".

*****

Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Bolzano

Dipartimento istruzione e cultura della provincia di
Trento

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali
Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado paritari
LORO SEDI

p. c., Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie
Ufficio V
Roma

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione tedesca
Bolzano

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
Bolzano

Regione autonoma Valle di Aosta
Dipartimento sovraintendenza agli studi
Aosta

Regione autonoma Valle di Aosta
Assessorato all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili
Aosta

Regione siciliana
Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Palermo

ALLEGATO 3

Modello ES-E

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

SITUAZIONE ANAGRAFICA

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Data di nascita _____ (Giorno) _____ (Mese) _____ (Anno) _____ (Comune di nascita) _____ (Provincia)

Residenza _____ (C.A.P.) _____ (Comune) _____ (Prov.)

_____ (Indirizzo) _____ (Telefono fisso)

_____ (Posta elettronica) _____ (Cellulare)

Chiede di essere incluso nell'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni d'esame di maturità ai sensi del D.M. 183/2019 e s.m.i. [X]

per la Regione _____

Informativa sul trattamento dei dati personali [scarica]

Autorizza il trattamento dei dati [X]

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

- [ ] Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- [ ] Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali del primo ciclo d'istruzione
- [ ] Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (e almeno 10 anni di servizio di ruolo)
- [ ] Dirigente scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, collocato a riposo da non più di tre anni
- [ ] Dirigente scolastico di istituti statali d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni
- [ ] Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocato a riposo da non più di tre anni

Anni di servizio di ruolo (per tutte le posizioni giuridiche) [ ]

ALLEGATO 3

Modello ES-E

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello di richiesta di inclusione nell'Elenco regionale dei Presidenti di commissione deve essere compilato on line da tutti i Dirigenti Scolastici con incarico effettivo o di reggenza su istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, presentando un solo modello all'Ufficio Scolastico Regionale dove ha sede l'incarico.

I Dirigenti Scolastici del primo ciclo e i docenti di istituti secondari di II grado con almeno 10 anni di servizio di ruolo possono presentare istanza di inclusione nell'Elenco, sempre all'Ufficio Scolastico Regionale di servizio. Solo per il personale a riposo il modello può essere presentato all'Ambito Territoriale Provinciale della provincia di residenza.

La presentazione della richiesta di inclusione nell'Elenco dei Presidenti, se non integrata dal corrispondente modello ES-1 debitamente compilato, non permette la partecipazione alla procedura automatica di nomina.

Sezione Situazione Anagrafica
Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile. Il Codice Fiscale è un dato obbligatorio.

Sezione Posizione Giuridica e Ruolo
Sono riportate tutte le categorie di personale considerate utili ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei Presidenti di Commissione. L'aspirante deve spuntare la casella che corrisponde alla propria posizione e deve indicare gli anni di servizio di ruolo.

ALLEGATO 4

Modello ES-1

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

SITUAZIONE ANAGRAFICA

Cognome | Nome

Codice Fiscale

Data di nascita (Giorno, Mese, Anno) | Comune di nascita | Provincia

Residenza (C.A.P.) | Comune | Prov.

Indirizzo | Telefono fisso

Posta elettronica | Cellulare

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

- [ ] A — Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- [ ] B — Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado
- [ ] C (1) — Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico
- [ ] D (1) — Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico
- [ ] E (1) — Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico
- [ ] F — Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado
- [ ] G1 — Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, collocato a riposo da non più di tre anni
- [ ] G2 — Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni
- [ ] H — Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado
- [ ] I — Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado
- [ ] L — Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, in considerazione dell'abilitazione posseduta, collocato a riposo da non più di tre anni
- [ ] M — Docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame

(1) Estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico (per le posizioni giuridiche C, D o E)

ALLEGATO 4

Modello ES-1

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

1	Presidente	2	Presidente o Commissario	3	Commissario

Iscritto all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni d'esame di maturità ai sensi del D.M. 183/2019 e s.m.i. (solo per scelte 1 e 2) SI NO

per la Regione

DATI DI INSEGNAMENTO (compilare solo per il ruolo di Commissario, caselle 2 e 3)

1. Insegna in classi terminali la materia di nomina (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I) SI NO

Materia di nomina che, nel proprio indirizzo di studio, corrisponde a quella in cui si insegna, su classe terminale (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I)

Codice Denominazione

Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n.13 del 29/01/2026 (da selezionare, in alternativa al codice della materia, dagli aspiranti in servizio su classe terminale)

Classe di concorso (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, H, I, L, M)

Codice Denominazione

2. E' in possesso dell'abilitazione prevista per la materia di nomina e/o classe di concorso suindicate (per le posizioni giuridiche H, I, M e L) SI NO

3. E' in possesso di un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica (per la posizione giuridica F) SI NO

4. Presta contemporaneamente servizio in altro istituto secondario di II grado paritario SI NO

ALLEGATO 4

Modello ES-1

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

DATI DI SERVIZIO

Anni di servizio in ruolo (per le posizioni giuridiche A,B,C,D,E,F,G1,G2,L) ____

Ovvero anni di servizio non di ruolo (per le posizioni giuridiche H, I, M) ____

Istituto statale di servizio attuale

1 Codice _____ Denominazione

Primo istituto statale di completamento del servizio attuale

2 Codice _____ Denominazione

Secondo istituto statale di completamento del servizio attuale

3 Codice _____ Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti [1]

4 Codice _____ Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti [1]

5 Codice _____ Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti [1]

6 Codice _____ Denominazione

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti [1]

7 Codice _____ Denominazione

[1] Indicare, anche nel caso di personale supplente attualmente non in servizio (posizione giuridica M), il codice dell'Istituto di servizio e/o di completamento del servizio (sia statale che paritario) dei due anni precedenti, ovvero il codice dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado operante presso l'Istituto comprensivo. Il personale a riposo (posizioni giuridiche G1, G2 e L) deve indicare tale sede solo se in servizio nei due anni precedenti.

ALLEGATO 4

Modello ES-1

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

SEDI RICHIESTE (leggere attentamente le istruzioni):

Distretti, Comuni o Province di servizio o residenza per il trattamento a domanda in ambito provinciale

Le preferenze vengono prese in esame, nelle varie "fasi territoriali", nel medesimo ordine con il quale sono espresse

1	/	**2**	/
3	/	**4**	/
5	/	**6**	/
7	/	**8**	/
9	/	**10**	/
11	/	**12**	/
13	/	**14**	/
Denominazione	Sigla Prov.	Denominazione	Sigla Prov.

Comune da trattare con precedenza nella fase d'ufficio

Comune di servizio ☐

Comune di residenza ☐

Sigla della provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza, da cui partire per il trattamento d'ufficio in ambito regionale ____ Sigla Prov.

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ogni Dirigente scolastico o docente deve compilare e presentare un solo modello presso l'istituto di servizio; nel caso in cui il servizio venga prestato contemporaneamente in più istituti, del medesimo ordine o di ordine diverso, la scheda deve essere presentata presso l'istituto statale dove il docente è impiegato per il maggior numero di ore settimanali. Il personale a riposo ed i docenti a tempo determinato non in servizio nel corrente anno scolastico aventi titolo alla nomina possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale della provincia di residenza. I Dirigenti scolastici preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di I grado, aventi titolo alla nomina, possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale di servizio.

Il modello ES-1 va compilato on line da tutto il personale scolastico in servizio su istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o collocato a riposo. Alcuni dati vanno riportati sia indicando il codice sia specificando la denominazione (es. A-27 – MATEMATICA E FISICA): in caso di discordanza tra l'indicazione in codice e la denominazione, verrà considerato valido il codice.

Si invita a prestare la massima attenzione alla compilazione della domanda, in quanto le nomine disposte, ai sensi del DM n. 183/2019 e s.m.i., dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, che a tal fine si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo, costituiscono il risultato di una procedura particolarmente articolata in cui, tenuto conto delle preclusioni previste, hanno una particolare incidenza anche il comune di servizio e quello di residenza.

Si prendono in esame, nel seguito, le singole sezioni del modello per le opportune specifiche istruzioni di compilazione.

Sezione Situazione Anagrafica
Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile.

Sezione Posizione Giuridica e Ruolo
Sono riportate tutte le tipologie di posizione giuridica considerate utili ai fini della nomina. L'aspirante, individuata con precisione la tipologia cui appartiene, spunta la corrispondente casella.

Gli aspiranti che dichiarano di essere nelle posizioni giuridiche C, D, o E debbono riportare, nell'apposita casella posta in fondo al riquadro relativo alla "SEZIONE POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO", gli estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico. Per estremi si intendono la data ed il numero di protocollo della graduatoria concorsuale o dell'incarico.

Si chiede di barrare la casella corrispondente al tipo di nomina richiesta. I docenti aventi titolo anche alla nomina a presidente possono barrare a scelta la casella 3 o la casella 2; in quest'ultimo caso, la domanda viene esaminata prioritariamente per la nomina a presidente e, in subordine, per quella a commissario, secondo i criteri riportati nella C.M.

Per le posizioni giuridiche aventi diritto, si richiama l'attenzione sulla necessità di fornire evidenza dell'avvenuta presentazione di apposita istanza di iscrizione all'elenco regionale dei Presidenti della propria regione di servizio (o di residenza, per il personale collocato a riposo), in quanto tale informazione attribuisce priorità nella procedura di nomina.

Sezione Dati d'Insegnamento

I docenti che insegnano su classi terminali debbono indicare il codice della materia di nomina che, nel proprio indirizzo di studio, corrisponde a quella d'insegnamento o alla classe di concorso di servizio, sempreché presente tra le discipline riportate negli allegati al D.M. n. 13/2026. Debbono utilizzare, in particolare, il codice della materia di nomina riportato nella colonna "NOMINA", oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna "INSEGN.". Il codice della classe di concorso di servizio deve essere indicato anche se non presente nell'allegato al D.M. n. 13/2026. La procedura utilizza i codici del D.P.R. n. 19/2016 e s.m.i..
I docenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato che insegnano in classi terminali possono ricercare il codice della materia di nomina, che nel proprio indirizzo di studio corrisponde a quella di insegnamento, negli elenchi delle discipline presenti su internet all'indirizzo www.mim.gov.it e allegate al D.M. n. 13/2026.
Nel caso in cui un docente presti servizio su cattedra comprendente più insegnamenti, deve essere indicata, a scelta dell'aspirante, una sola delle discipline insegnate. I docenti a riposo (posizione giuridica "L") devono indicare il codice della classe di concorso di servizio al momento del collocamento in quiescenza.
I docenti di religione, in quanto concorrono alla nomina solo come Presidente, devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.
I docenti di sostegno (posizione giuridica F, o M) devono sempre specificare di essere in possesso dell'abilitazione (flag di cui al punto 2).
Le indicazioni relative alla materia di nomina ed alla classe di concorso devono essere tra loro congruenti e rintracciate nel D.M. n. 13/2026; in caso contrario la scheda non può essere acquisita nel sistema informativo.
I docenti di istituti statali devono indicare, al punto 4 se prestano servizio, per l'anno scolastico in corso, anche in altro istituto paritario.
L'indicazione SI preclude la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, come riportato nella C.M. "Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità per l'a.s. 2025/2026".

I docenti che insegnano, su classi terminali, discipline non riportate negli allegati al D.M. n. 13/2026, debbono, in alternativa all'indicazione del codice della materia di nomina, selezionare la casella "Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 13/2026". A titolo esemplificativo:

- il docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica è stata individuata tra le discipline affidate a commissario esterno, quindi presente negli allegati al D.M, deve indicare il codice della materia di nomina;
- la casella "Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 13/2026" deve essere invece selezionata dal docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica **NON** è stata individuata tra

le materie affidate a commissario esterno, anche nel caso in cui la disciplina matematica risulta affidata a commissario esterno per altri indirizzi di studio.

I docenti di lingua straniera devono indicare la classe di concorso sulla quale prestano servizio, anche nella circostanza in cui negli allegati al D.M. n. 13/2026, sia riportata la classe generica AS22. I codici da riportare sono rispettivamente:

- AS2A - Francese
- AS2B - Inglese
- AS2C - Spagnolo
- AS2D - Tedesco
- AS2E - Russo
- AS2F - Albanese
- AS2H - Serbo-Croato
- AS2I - Cinese
- AS2J - Giapponese
- AS2K - Ebraico
- AS2L - Arabo
- AS2M - Neo-Greco
- AS2N - Portoghese

Gli insegnanti tecnico-pratici devono indicare esclusivamente il codice della classe di concorso di servizio.
I docenti che insegnano in classi intermedie devono compilare esclusivamente la casella “Classe di Concorso” indicando la classe di concorso di servizio.
Per le posizioni giuridiche interessate, si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà di apporre le indicazioni relative all’insegnamento della disciplina in classi terminali, al possesso dell’abilitazione per la materia di nomina/classe di concorso, al possesso di un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica, in quanto tali informazioni corrispondono a precisi requisiti per la partecipazione o a criteri di priorità nella procedura di nomina.

Sezione Dati di Servizio
Gli aspiranti devono riportare, in codice e in chiaro, i dati delle sedi di servizio.
Nella casella “Anni di servizio in ruolo” deve essere indicata l’anzianità di "servizio in ruolo" effettiva maturata dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche A, B, C, D, E, F, G1, G2, L.
Gli anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli maturati nel precedente servizio di ruolo prestato in qualità di docente.

Nella casella “Anni di servizio non di ruolo” deve essere indicata l’anzianità di “servizio non di ruolo” maturata dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche H, I, M. L’aspirante dichiara sotto la propria responsabilità il servizio prestato a tempo determinato.

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti di secondo grado possono indicare, come istituto di servizio, il codice dell’istituto di secondo grado sede dell’incarico.
I Dirigenti scolastici di convitti nazionali o di educandati femminili devono indicare, rispettivamente, il codice del convitto o dell’educandato.
I Dirigenti scolastici di istituti omnicomprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado devono, invece, indicare tutti i codici meccanografici degli istituti secondari di secondo grado funzionanti presso l’istituzione scolastica.
I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione primaria, secondaria di primo grado o istituto comprensivo devono indicare il codice dell’istituto sede dell’incarico.
I docenti, titolari di insegnamento in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, in servizio nel corrente anno scolastico presso istituti d’istruzione secondaria di primo grado, devono indicare il codice dell’istituto di titolarità desumibile dal Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I docenti di istituti d’istruzione primaria e secondaria di primo grado, in servizio presso istituti d’istruzione secondaria di secondo grado e/o inclusi nelle graduatorie di merito per Dirigenti Scolastici, devono indicare il codice della sede attuale di servizio.

Devono essere indicati, altresì, i codici degli istituti secondari di secondo grado di servizio e/o di completamento del servizio (sia statali sia paritari) dei due anni precedenti, se diversi dagli attuali, anche nel caso di:

- Personale supplente sia in servizio che non in servizio;
- Personale a riposo (posizione giuridica G1, G2, L), se in servizio nei due anni scolastici precedenti a quello in corso.

I codici degli istituti statali e paritari possono essere ricercati sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione Scuola in chiaro.

Sezione Sedi Richieste
In questa sezione, ai fini dell'assegnazione alle sedi di esame, l'aspirante può indicare complessivamente fino a quattordici sedi. Le preferenze vengono prese in esame nelle varie “fasi territoriali” nel medesimo ordine con il quale sono state espresse.
Le sedi richieste per il trattamento a domanda in ambito provinciale possono essere indifferentemente distretti scolastici, comuni, o la provincia di servizio o di residenza. Si precisa che le sedi nella provincia di residenza possono essere richieste solo se questa è ubicata nella stessa regione di servizio. Il personale a riposo o non in servizio può richiedere esclusivamente sedi nella provincia di residenza.

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTANZA DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

L'assegnazione alla sede d'esame, in base alle preferenze espresse, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'anno scolastico 2025/26, integrato con l'elenco delle scuole paritarie. Le commissioni formate da due classi sono assegnate con priorità rispetto alle commissioni eccezionalmente riferite a una sola classe.

Nel caso in cui l'aspirante intenda indicare un distretto scolastico, deve indicare la dizione riportata nel predetto elenco. Così, ad esempio, se l'aspirante intende chiedere il distretto 058 della provincia di Frosinone, comprendente i comuni di Pontecorvo e Roccasecca, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": DISTRETTO 058, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se, invece, intende chiedere il solo comune di Pontecorvo, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": PONTECORVO, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se infine intende chiedere l'intera provincia di Frosinone è sufficiente scrivere sotto la voce "denominazione": PROVINCIA DI FROSINONE; ovviamente l'indicazione della provincia è comprensiva del corrispondente capoluogo di provincia, nonché di tutti i distretti ed i comuni in essa inclusi.

Occorre pertanto notare che, ai fini della nomina, risulta inutile esprimere, in righe successive, preferenze incluse in ambiti territoriali più ampi espressi in precedenza. Il sistema ignora le eventuali preferenze già "incluse" in altre e propone quindi le possibili scelte in ordine, dal livello territoriale più piccolo al più grande, indicando sempre all'utente il livello territoriale superiore esprimibile.

Occorre infine ricordare che alcuni grandi comuni comprendono più distretti scolastici; pertanto, è possibile richiedere, ovviamente, per quanto sopra precisato, prima dell'eventuale indicazione dell'intero comune, uno o più distretti in esso contenuti.

In ogni caso si ricorda che non possono essere disposte nomine nel distretto che comprende la/e propria/e scuola/e di servizio, se non nel trattamento d'ufficio e nelle condizioni precisate nella C.M. "Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2025/2026".

Ai fini dell'eventuale nomina d'ufficio, l'aspirante può indicare quale comune trattare con precedenza tra quello di servizio o quello di residenza. Il comune specificato, per il personale in servizio, deve comunque appartenere alla Regione di servizio; in assenza della selezione, viene trattato il comune di servizio.

Per il personale collocato a riposo o non in servizio il trattamento parte sempre dal comune di residenza.

Per una eventuale, del tutto eccezionale, nomina d'ufficio nell'ambito regionale che comprende il comune di servizio o residenza, l'aspirante può indicare la sigla della provincia limitrofa più gradita in relazione alla quale verranno applicati i criteri di viciniorietà adottati per la nomina.

ALLEGATO 6

PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI

ORDINE DI NOMINA	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA	CODICE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DA CONTRASSEGNARE
		MODELLO ES-1
1	Dirigente scolastico di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**A**
2	Dirigente scolastico preposto ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**B**
3	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**C**
4	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**D**
5	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**E**
6	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.	**F**
7	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e non provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.	**F**
8	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**G1**
9	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**G2**
10	Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	**L**

ALLEGATO 7

PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI COMMISSARI

ORDINE DI NOMINA	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA	CODICE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DA CONTRASSEGNARE SUL MOD. ES-1
1	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegna in classi terminali	**C, D, E, F**
2	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegna in classi non terminali	**C, D, E, F**
3	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	**H**
4	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali	**H**
5	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	**I**
6	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali	**I**
7	Docente di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, in considerazione dell'abilitazione posseduta, collocato a riposo da non più di 3 anni	**L**
8	Docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame	**M**
9	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	**H**
10	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali	**H**

ALLEGATO 7

PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI COMMISSARI

ORDINE DI NOMINA	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA	CODICE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DA CONTRASSEGNARE SUL MOD. ES-1
11	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali	**I**
12	Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali	**I**

ALLEGATO 8

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DEI RELATIVI CODICI DA INDICARE NEI MODELLI ES-1 e ES-C

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

Denominazione della classe di concorso (D. P. R. 19/2016 e successive modifiche ed integrazioni)		**Codice**
A-01	Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di II grado	AS01
A-02	Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme	A002
A-03	Design della ceramica	A003
A-04	Design del libro	A004
A-05	Design del tessuto e della moda	A005
A-06	Design del vetro	A006
A-07	Discipline audiovisive	A007
A-08	Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica	A008
A-09	Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche	A009
A-10	Discipline grafico-pubblicitarie	A010
A-11	Discipline letterarie e latino	A011
A-12	Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di II grado	AS12
A-13	Discipline letterarie, latino e greco	A013
A-14	Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche	A014
A-15	Discipline sanitarie	A015
A-16	Disegno artistico e modellazione odontotecnica	A016
A-18	Filosofia e scienze umane	A018
A-19	Filosofia e storia	A019
A-20	Fisica	A020
A-21	Geografia	A021
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (francese)	AS2A
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (inglese)	AS2B
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (spagnolo)	AS2C
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (tedesco)	AS2D
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (russo)	AS2E
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (albanese)	AS2F
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (sloveno)	AS2G
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (serbo-croato)	AS2H
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (cinese)	AS2I
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (giapponese)	AS2J
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (ebraico)	AS2K
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (arabo)	AS2L
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (neo-greco)	AS2M
A-22	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (portoghese)	AS2N
A-26	Matematica	A026
A-27	Matematica e fisica	A027
A-30	Musica nell'istruzione secondaria di I grado	AM30
A-30	Musica nell'istruzione secondaria di II grado	AS30
A-31	Scienze degli alimenti	A031
A-32	Scienze della geologia e della mineralogia	A032
A-33	Scienze e tecnologie aeronautiche	A033
A-34	Scienze e tecnologie chimiche	A034
A-35	Scienze e tecnologie della calzatura e della moda	A035
A-36	Scienze e tecnologia della logistica	A036
A-37	Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	A037
A-38	Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche	A038
A-39	Scienze e tecnologie delle costruzioni navali	A039
A-40	Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	A040
A-41	Scienze e tecnologie informatiche	A041
A-42	Scienze e tecnologie meccaniche	A042
A-43	Scienze e tecnologie nautiche	A043

ALLEGATO 8

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DEI RELATIVI CODICI DA INDICARE NEI MODELLI ES-1 e ES-C

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

Denominazione della classe di concorso (D. P. R. 19/2016 e successive modifiche ed integrazioni)		**Codice**
A-44	Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda	A044
A-45	Scienze economico-aziendali	A045
A-46	Scienze giuridico-economiche	A046
A-47	Scienze matematiche applicate	A047
A-48	Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado	AS48
A-50	Scienze naturali, chimiche e biologiche	A050
A-51	Scienze, tecnologie e tecniche agrarie	A051
A-52	Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali	A052
A-53	Storia della musica e della danza	A053
A-54	Storia dell'arte	A054
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (arpa)	AA55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (chitarra)	AB55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (clarinetto)	AC55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (corno)	AD55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (fagotto)	AE55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (fisarmonica)	AF55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (flauto dolce)	AG55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (oboe)	AH55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (percussioni)	AI55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte)	AJ55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (sassofono)	AK55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (tromba)	AL55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violino)	AM55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violoncello)	AN55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (canto)	AO55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (contrabbasso)	AP55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (organo)	AQ55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (trombone)	AR55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (viola)	AS55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (basso tuba)	AT55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (clavicembalo)	AU55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (mandolino)	AV55
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (flauto traverso)	AW55
A-57	Tecnica della danza classica	A057
A-58	Tecnica della danza contemporanea	A058
A-59	Tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza	A059
A-61	Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali	A061
A-62	Tecnologie e tecniche per la grafica	A062
A-63	Tecnologie musicali	A063
A-64	Teoria, analisi e composizione	A064
A-65	Teoria e tecnica della comunicazione	A065
A-66	Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica	A066
A-70	Italiano negli ist. di istruzione nella secondaria di II grado slovena o bilingue	AS70
A-71	Discipline letterarie negli ist. di istruzione second. di II grado sloveno o bilingue	AS71
A-74	Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena	A074
A-75	Discipline letterarie, latino e greco con lingua di insegnamento slovena	A075
A-79	Discipline letterarie (italiano II lingua) scuole II grado in lingua tedesca	A079
A-80	Discipline letterarie II grado in lingua tedesca o con lingua tedesca in loc ladine	A080
A-81	Discipline letterarie e latino nei licei lingua tedesca o con ling tedesca in loc ladine	A081
A-82	Discipline letterarie e latino e greco nei licei lingua tedesca o con ling tedesca in loc ladine	A082
A-83	Discipline letterarie (tedesco II lingua) scuole II grado in lingua italiana	A083

ALLEGATO 8

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DEI RELATIVI CODICI DA INDICARE NEI MODELLI ES-1 e ES-C

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

Denominazione della classe di concorso (D. P. R. 19/2016 e successive modifiche ed integrazioni)		**Codice**
ADSL	Sostegno nella scuola secondaria di II grado - laureati	ADSL
B-02	Conversazione in lingua straniera (francese)	BA02
B-02	Conversazione in lingua straniera (inglese)	BB02
B-02	Conversazione in lingua straniera (spagnolo)	BC02
B-02	Conversazione in lingua straniera (tedesco)	BD02
B-02	Conversazione in lingua straniera (russo)	BE02
B-02	Conversazione in lingua straniera (albanese)	BF02
B-02	Conversazione in lingua straniera (sloveno)	BG02
B-02	Conversazione in lingua straniera (serbo-croato)	BH02
B-02	Conversazione in lingua straniera (cinese)	BI02
B-02	Conversazione in lingua straniera (giapponese)	BJ02
B-02	Conversazione in lingua straniera (ebraico)	BK02
B-02	Conversazione in lingua straniera (arabo)	BL02
B-02	Conversazione in lingua straniera (neo-greco)	BM02
B-02	Conversazione in lingua straniera (portoghese)	BN02
B-03	Laboratori di fisica	B003
B-04	Laboratori di liuteria	B004
B-05	Laboratorio di logistica	B005
B-06	Laboratorio di odontotecnica	B006
B-07	Laboratorio di ottica	B007
B-08	Laboratori di produzione industriali ed artigianali della ceramica	B008
B-09	Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche	B009
B-10	Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche	B010
B-11	Laboratori di scienze e tecnologie agrarie	B011
B-12	Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche	B012
B-13	Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda	B013
B-14	Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni	B014
B-15	Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	B015
B-16	Laboratori di scienze e tecnologie informatiche	B016
B-17	Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche	B017
B-18	Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda	B018
B-19	Laboratori di servizi di ricettività alberghiera	B019
B-20	Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina	B020
B-21	Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita	B021
B-22	Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali	B022
B-23	Laboratori per i servizi socio-sanitari	B023
B-24	Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche	B024
B-25	Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali	B025
B-26	Laboratorio di tecnologie del legno	B026
B-27	Laboratorio di tecnologie del marmo	B027
B-28	Laboratorio di tecnologie orafe	B028